

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/Cf (2003/2004)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Prof. Piero SANDULLI	- Presidente f.f.
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 14 luglio 2003, ha adottato le seguenti decisioni, le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 21, COMMA 4, DELLE N.O.I.F., CIRCA LA COMPATIBILITA' TRA LA CARICA DI DIRIGENTE DI SOCIETA' E L'INCARICO DI ALLENATORE PER LA MEDESIMA SOCIETA'

PREMESSO

Il Presidente Federale riferisce che il Settore Tecnico della F.I.G.C. ha rappresentato una possibile situazione di incompatibilità in cui verrebbe a trovarsi Roberto Mancini, attualmente dirigente della S.S. Lazio, ove la stessa società dovesse chiedere il tesseramento, per la corrente stagione sportiva, dello stesso Roberto Mancini come allenatore. Quest'ultimo si troverebbe a ricoprire allo stesso tempo la qualifica di dirigente e quella di tecnico responsabile della stessa squadra.

Il Settore Tecnico sembra, invero, dubitare dell'ammissibilità di tale doppio ruolo pur nell'ambito di una medesima società e prospetta quindi l'opportunità di una modificazione della disposizione sopra richiamata.

Il Presidente Federale chiede, pertanto, a questa Corte federale l'interpretazione della normativa in vigore ed in particolare dell'articolo 21, comma 4 delle N.O.I.F..

CONSIDERATO

La Corte federale, innanzitutto, osserva che l'articolo 21, comma 4, delle N.O.I.F. così recita: "I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività nel Settore Giovanile e Scolastico".

Di tale disposizione può darsi una duplice lettura.

Da una parte, infatti, potrebbe essere sottolineato che la prima parte della disposizione si riferisce genericamente alla preclusione del contemporaneo incarico di dirigente e di tecnico. Il divieto sussisterebbe qualunque sia la società nella quale si rivestono le due cariche, in ipotesi anche la medesima.

La *ratio* di una simile disposizione può rinvenirsi nella volontà di separare funzioni di tipo diverso: quella di tecnico, da un lato, e quella di dirigente, dall'altro, in ragione dell'intento di evitare coinvolgimenti della conduzione della squadra in interessi societari che hanno diversa natura.

Dall'altra parte, invece, potrebbe sottolinearsi che la disposizione continua con la precisazione che il divieto si riferisce ad altro incarico del tecnico "in altra società". Si potrebbe cioè concludere che il divieto opera solo in caso di contemporaneo svolgimento del doppio ruolo in due società diverse. La *ratio* della disposizione sarebbe, allora, non quella di escludere conflitti tra tipi di attività, quella dirigenziale e quella tecnica, bensì conflitti tra ruoli rivestiti dalla stessa persona in due diverse società (conflitto di interessi).

Ora, pur essendo la ragione del divieto ben chiara nella seconda ipotesi e meno nella prima, resta il fatto che, secondo i generali criteri ermeneutici, il primo strumento dell'interpretazione è quello del significato letterale delle parole usate nel loro comune significato. E non v'è dubbio che il riferimento ad "altra società" risulta separato dalla prima ipotesi a mezzo di una virgola, dopo la quale il periodo prosegue con l'espressione "né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore *in altra società* associata nella medesima Lega".

La collocazione della virgola circoscrive le due previsioni, legando l'inciso "in altra società" alla titolarità della posizione di dirigente e non alla prima. Tale circostanza induce a ritenere che l'incompatibilità derivante dallo svolgimento dell'attività di dirigente rispetto a quella di tecnico sia generale, anche nella stessa squadra. Tale conclusione sembra avvalorata dall'articolo 30 del Regolamento del Settore Tecnico.

La disposizione, infatti, recita: "I tecnici che intendono espletare attività di *altra natura* inerente al calcio devono presentare domanda di sospensione all'Albo e nei Ruoli, precisando la natura di tale attività". "I tecnici che abbiano ottenuto dal Settore Tecnico la sospensione non possono svolgere mansioni di Allenatore o di Direttore Tecnico".

Il citato articolo 30, quindi, pone un obbligo di sospensione in termini generali e non con riferimento all'attività parallela svolta in altra società.

Resta, naturalmente, affidata alla Federazione la valutazione dell'attualità di tale incompatibilità, quando le due posizioni siano rivestite nell'ambito della stessa squadra. In tale valutazione

la Federazione potrà tenere nella dovuta considerazione, da un lato, la *ratio* della disposizione nei diversi contesti societari e sportivi nei quali essa può essere chiamata ad operare e, dall'altro, l'evoluzione del sistema e le possibilità di crescita dello stesso ove il tecnico si desse carico dei problemi anche di carattere finanziario e societario.

Effettuata la comparazione delle diverse esigenze, la Federazione potrà compiere la scelta se modificare le norme delle N.O.I.F. e del Regolamento del Settore Tecnico sopra richiamate.

Conclusivamente la Corte federale esprime l'avviso che l'articolo 21, comma 4, delle N.O.I.F. debba essere interpretato nel senso che esso escluda la possibilità di tesseramento quale tecnico di chi già riveste la qualifica di dirigente anche se della stessa squadra.

P.Q.M.

la Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, è dell'avviso che sussista, in virtù dell'attuale formulazione del testo, l'incompatibilità tra la qualifica di dirigente e quella di allenatore anche se le due attività sono svolte per la medesima società.

.....

2. PARERE DELLA CORTE FEDERALE RELATIVO ALLA PORTATA ED ALL'EFFETTIVA INCIDENZA DELLA PROPRIA PRONUNZIA INTERPRETATIVA, IN ORDINE ALLA PERENTORIETA' DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CON RIFERIMENTO AI DEFERIMENTI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere avanzata dalla Commissione d'Appello Federale, di cui all'Ordinanza, pubblicata sul Com. Uff. n. 52/C del 23.6.2003, con la quale ha sospeso il giudizio in merito allo appello della S.C. CUS Arcavacata avverso la sanzione della penalizzazione di n. 14 punti in classifica inflittaLe, a seguito del deferimento del Presidente del Comitato Regionale Calabria, per posizione irregolare del calciatore Rosati Antonio in 14 gare disputate nelle file della detta società nel corso della stagione 2002/2003;
- preso atto che la Corte federale si è già espressa nella riunione del 22 maggio 2003 in merito alla portata applicativa dell'art. 25, commi 4 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento ai deferimenti per posizione irregolare di calciatori;
- ritenuto che, analogamente a quanto accade nell'Ordinamento statale a seguito di decisioni delle Corte Costituzionale, non compete alla Corte federale di procedere all'applicazione del parere reso nelle vertenze, pendenti dinanzi ad altri giudici, nelle quali sia necessaria l'interpretazione delle citate norme;

P.Q.M.

la Corte federale, fermo restando il parere reso, è dell'avviso che, in ordine ai procedimenti tuttora pendenti, spetti ai Giudici competenti l'applicazione del principio da essa affermato.

3. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 16 BIS, COMMA 2, LETT. B), DELLE N.O.I.F. E 14 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CIRCA LA SANZIONE DA APPLICARE ALLA FATTA SPECIE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO PREVISTA DAL COMMA 1 DEL CITATO ART. 16 BIS

La Corte federale, sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, pervenuta il 14 luglio 2003, dispone il rinvio alla riunione del 21 luglio 2003, per la conclusione dell'istruttoria iniziata nella riunione del 14 luglio 2003..

.....

4. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi:

calciatori

Melchiorre Rocco, Cantori Daniele, La Rosa Salvatore
Renna Antonino, Rossato Alberto, Spagnoli Marco, U-
baldi Matteo, Sausa Lorenzo, Fuda Alessandro, Ventu
ra Diego, Semproni Alessio, Fucci Raffaele, Soranno
Paolo, Borghesi Stefano, Lombardo Saverio, Chiarioni
Michele e Mordà Pasquale:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha
ritenuto sussistenti i presupposti idonei
per la concessione dell' invocato benefi-
cio;**

* * * * *

calciatore Agostini Fabio

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia proposta dal calciatore Agostini Fabio;
- tenuto conto delle modalità e delle circostanze che hanno dato origine alla squalifica, nonché della effettiva gravità dell'infrazione commessa, atteso che il gesto del calciatore appare essere stato un gesto di stizza più che di violenza, compiuto nel contestare un provvedimento arbitrale;
- tenuto, altresì, conto della giovane età del tesserato;

ritiene di esprimere **parere favorevole** per la concessione dell' invocato beneficio.

* * * * *

Dato Christian e Catanzaro Fabio Emanuele:
(istanze reiterate)

**sfavorevole, in quanto non sono emersi
elementi nuovi, idonei per la concessio-
ne dell'invocato beneficio, in preceden-
za già negato;**

.....

Dirigenti e Tecnici

Gargano Giuseppe, La Mattina Francesco e Maricchiolo
Penna Francesco:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha
ritenuto sussistenti i presupposti idonei
per la concessione dell'invocato benefi-
cio;**

* * * * *

Silvestrini Luciano (istanza reiterata):

rinvia per ulteriore istruttoria.

.....

IL PRESIDENTE F.F.
(Prof. Piero Sandulli)

Pubblicato in Roma il 15 luglio 2003

IL SEGRETARIO
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Carraro)